

INDICE

PREMESSA.....	3
Definizioni.....	4
Normativa di riferimento in materia di demanio idrico.....	5
Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica.....	8
Reticolo Idrico Minore della Lombardia di competenza comunale.....	10
Documento di Polizia Idraulica.....	10
Definizione del Reticolo Idrico Minore.....	11
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – OPERAZIONI SVOLTE.....	12
Ricognizione cartografica.....	12
Reticolo Master della Regione Lombardia:.....	12
Fogli Catastali.....	12
Carta Tecnica Regionale.....	12
Consultazioni con i Consorzi di Bonifica.....	13
Verifica con i tecnici AIPO.....	14
Sopralluoghi e ricognizione sul campo.....	14
Verifica interna Amministrazione Comunale.....	14
Redazione degli Elaborati grafici.....	15
Planimetria di individuazione del reticolo idrico Minore di competenza comunale.....	15
Corsi d’acqua in aree edificate.....	15
Canali esclusi dal R.I.M.	15
Redazione degli elaborati grafici allegati alla relazione.....	16
a) Elenco delle note riguardanti la definizione del RIM e relativo elaborato grafico (n. 1 planimetria formato A3 non in scala).....	16
b) Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000).....	17
Nota sul valore degli elaborati cartografici allegati alla relazione.....	19
RISULTATI DELL’INDAGINE SVOLTA.....	20
Reticolo Idrico Principale.....	20
Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica.....	20
Reticolo idrico minore di competenza del comunale (RIM).....	22

Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.	25
Fasce di rispetto.....	25
Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.....	26
Canoni Demaniali – Fasce di Rispetto – Reti Tecnologiche Interferenti col RIM	26
Calcolo dei canoni.....	27
Analisi delle criticità del Reticolo Idrico Minore.....	27
NOTE CONCLUSIVE	29
Reticolo RIM e canali privati	29
Possibili estensioni del reticolo RIM.....	29
<i>ELENCO ALLEGATI:</i>	31
ALL. 1 - Riferimenti normativi.....	32
ALL. 2 – Note esplicative sulle scelte effettuate per la definizione del RIM in casi particolari:	33
ALL.3 - Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)	45
ALL 4 - Allegato F del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 - Canoni regionali di polizia idraulica	46
ALL. 5 - Pre-parere dello STER di Mantova.....	47
ALL. 6 - Pre-parere del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio	48

PREMESSA

L'appartenenza dei corsi d'acqua al Demanio dello Stato nasce dalla evidente utilità generale della risorsa e anche da altri aspetti, tra i quali le interazioni tra l'utilità generale e le attività umane, insediative e di sfruttamento territoriale.

Questa condizione, unita alla circostanza che la loro gestione, in senso ampio e generale del termine, costituisce pubblico generale interesse, impone che le attività umane interferenti con i corsi d'acqua debbano presentare caratteristiche di compatibilità tali da assicurare il bene pubblico.

A tale proposito l'art. 56 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «l'attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi volti ad «assicurare la tutela, il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni di rischio e la lotta alla desertificazione» (art. 53) non possono essere disgiunti dallo svolgimento di varie attività, fra le quali, in particolare al punto i) troviamo «lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti».

Il secondo comma del suddetto articolo precisa che dette attività sono svolte secondo criteri, metodi e standard finalizzati a garantire:

- a) «condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
- b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.»

Nel testo della legge 11 dicembre 2000, n. 365 "conversione in legge con modifica del decreto legge 12 ottobre 2000", n. 279 «recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile...», all'art. 2 dell'allegato, viene data particolare importanza, oltre agli interventi di ripristino, ad «una attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua e le relative pertinenze, nonché nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ...».

Il secondo comma dello stesso art. 2 prevede che l'attività venga svolta ponendo particolare attenzione a:

- a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
- b) gli invasi artificiali, in base ai dati resisi disponibili dal servizio dighe;
- c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
- d) le situazioni di impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio;
- e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
- f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
- g) l'efficienza e la funzionalità delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
- h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme».

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

Dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell'ambiente e sull'equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza.

In particolare, l'attività di difesa del suolo nell'area lombarda è fortemente condizionata dai seguenti aspetti specifici:

1. situazione delle aree fortemente antropizzate della pianura e del fondovalle montani, dove l'alta densità urbana ha portato al graduale restringimento degli alvei naturali e alla progressiva eliminazione delle aree di laminazione delle piene, portando a elevate criticità sotto il profilo idraulico, aggravate dal graduale aumento delle portate di piena legato a fattori climatici e antropici;
2. elevata compromissione delle fasce fluviali principali, ivi compresa la fascia golenale del fiume Po, che determina un progressivo peggioramento dell'assetto idraulico nelle zone di valle;

3. sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie destinate alla difesa del suolo, a fronte delle necessità di attuare importanti opere strutturali di difesa dalle esondazioni e di stabilizzazione di versanti soggetti a dissesto e di garantire l'efficacia nel tempo delle opere realizzate attraverso una costante opera di manutenzione;
4. esigenza di dedicare risorse ad opere di laminazione delle portate derivanti dal drenaggio delle aree urbane (sistema di collettamento e di smaltimento delle acque piovane) per evitare ulteriori incrementi dell'entità delle piene;
5. contenimento dell'uso del suolo mediante interventi di recupero e ristrutturazione delle aree già urbanizzate che assumano un peso rilevante rispetto all'occupazione di nuove aree e possano essere un'occasione di riqualificazione e recupero del territorio, rimediando anche a compromissioni avvenute quando più forte era la spinta a un'espansione indiscriminata delle aree urbane;
6. presenza di diffuse situazioni di abusivismo da far emergere e regolarizzare, recuperando i relativi canoni.

Di tale situazione dovrà essere debitamente tenuto conto nello svolgimento delle attività di polizia idraulica.

Conseguentemente gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a:

- a) migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo mirato delle opere, insediamenti, manufatti e usi del territorio che interferiscono con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena;
- b) favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale del verde e grandi corridoi ecologici;
- c) garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, delle opere idrauliche e di difesa del suolo anche attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica;
- d) disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l'equilibrio ambientale;
- e) promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e l'adeguamento dei manufatti interferenti.
- f) realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità.

Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. Comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:
- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché

rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario. Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un'area demaniale. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]".

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva "Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse." La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico

e generale interesse". Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell'esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra.

E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente "accertate" dalla P.A.. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto ab origine dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne".

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: "**Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.**" Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.**

In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi 15 anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla **sostanziale sparizione di fatto delle acque private.**

Chiarito che le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali. E' infatti pacifico che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva interna, o sponda, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna. Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o

bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagolino. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di polizia idraulica gli alvei "dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale" ed inoltre specifica che "formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti."

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le sorgenti, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro caput fluminis.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

Circa i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse.

Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);

- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi.

Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), nonché tutti i corsi d'acqua naturali ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;**
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;

- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre **delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore** (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato C) e che non si qualificano come canali privati.

I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati F – "Canoni regionali di polizia idraulica" e del Regolamento di Polizia Idraulica.

Il 23 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato la delibera n. 4229 che sostituisce la precedente d.g.r. n. 2591 del 31 ottobre 2014 e recepisce anche le modifiche apportate con la d.g.r. n. 3792 del 3 luglio 2015.

Il provvedimento prosegue nell'attività di semplificazione della materia, lascia invariati gli importi complessivi dovuti pur eliminando l'imposta regionale.

Il nuovo provvedimento inoltre apporta le seguenti modifiche agli allegati:

Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale

Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po

Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica

Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale

Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica

Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica

Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni)

Il 15 marzo 2016, Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 recante la "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 18 marzo 2016 e con cui è stata aggiornata la disciplina regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua.

Il nuovo provvedimento normativo, considerando l'unicità della rete idrografica lombarda, ne amplia la conoscenza con l'integrazione del Sistema informativo territoriale e definisce le competenze regionali in materia di gestione dei corsi d'acqua, anche per coordinare le azioni delle autorità idrauliche.

È prevista l'attuazione delle misure preventive dei rischi di esondazione di corsi d'acqua con l'applicazione, negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi locali, dei principi di invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni territoriali, al fine di favorire, anche con misure incentivanti, il drenaggio urbano sostenibile.

Particolare attenzione è dedicata all'eliminazione del fenomeno dell'abusivismo edilizio lungo i corsi d'acqua, fronteggiando le situazioni di rischio idraulico e promuovendo la regolarizzazione delle opere compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua.

Per valorizzare la qualità paesaggistica e ambientale dei corsi d'acqua sono promosse le attività manutentive diffuse del territorio per mitigare il rischio idrogeologico, con riguardo alle opere di difesa del suolo e degli alvei dei corsi d'acqua.

Tra le principali innovazioni della legge, vi è l'adeguamento della legge regionale per il governo del territorio n. 12/2005 ai principi di difesa del suolo, attraverso la modifica dei contenuti del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e del Documento di Piano, oltre che del Regolamento edilizio.

A tal fine, è richiesto che nella strumentazione urbanistica e regolamentare siano applicati i principi inerenti la gestione del flusso meteorico delle acque e che riguardano la "invarianza idraulica", la "invarianza idrologica" e il "drenaggio urbano sostenibile".

In particolare, si considerano verificate le condizioni di invarianza idraulica qualora le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non risultano maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione e quelle di invarianza idrologica quando le portate e i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

Il drenaggio urbano sostenibile individua il sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito dall'insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo "alla sorgente" delle acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque.

Il provvedimento, inoltre, integra i parametri che, in base al Piano delle Regole, devono essere garantiti per gli interventi di nuova edificazione o sostituzione edilizia entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, includendo nella rispondenza ai requisiti qualitativi degli interventi previsti anche il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica.

Analogamente, il Piano dei Servizi individua per la parte già urbanizzata e per gli ambiti di nuova trasformazione le infrastrutture pubbliche che soddisfano tali principi.

Nel Documento di Piano è stabilito che le trasformazioni del suolo comportanti variazioni di permeabilità e gli interventi edilizi in aree già urbanizzate devono essere conformi a tali criteri mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile.

La legge richiede che i principi di invarianza idraulica e idrologica vengano applicati anche agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e a tutti gli interventi che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente.

Sul tema è stata avviata da Ance Lombardia un'azione a livello regionale volta a eliminare l'applicazione del principio di invarianza idraulica su immobili interessati da lavori di lieve entità, che non aggravano il carico urbanistico e non hanno alcun impatto sulla situazione esistente in termini di difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico.

Nel caso di impossibilità di attuare le opere necessarie a garantire i principi di invarianza, dovuta al contesto urbanistico di riferimento, è prevista la possibilità di monetizzazione, con obbligo per il Comune di destinare le risorse finanziarie introitate alla realizzazione di opere necessarie per soddisfare i suddetti principi, la cui applicazione è demandata all'approvazione del Regolamento Regionale di attuazione della legge sulla difesa del suolo.

Tale Regolamento attuativo, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, dovrà definire anche le condizioni per l'applicazione dei principi di invarianza, in termini di ambiti territoriali di riferimento e relativi livelli di criticità e di misure da attuare per le aree di nuova edificazione e già edificate, oltre ai meccanismi incentivanti finalizzati a promuoverne l'attuazione a livello locale.

I Comuni dovranno recepire nel proprio Regolamento Edilizio le nuove disposizioni, disciplinando le modalità di conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica e approvarne le modifiche entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento regionale. Decorso tale termine, i Comuni comunque saranno tenuti ad applicare le disposizioni della normativa regionale.

In relazione agli interventi di nuova costruzione in prossimità dei corsi di acqua, è confermata l'inedificabilità della fascia di rispetto del reticolo idrico principale e minore, che non può essere inferiore a 10 m dal piede esterno dell'argine, fatte salve le distanze superiori stabilite dalle discipline locali.

E' altresì previsto che nel caso di nuovi insediamenti, i cui piani attuativi determinino interferenze con il reticolo idrico gestito dai consorzi di bonifica, i Comuni prevedano fasce di rispetto in fregio al piede esterno degli argini o, in mancanza, al ciglio dell'alveo inciso, che possono essere computate tra le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e che devono avere una larghezza minima di 5 m e, in funzione della loro ampiezza, possono acquisire valenza di corridoi ecologici.

Sono regolamentati e finanziati a livello regionale gli interventi di manutenzione diffusa delle opere di difesa del suolo e degli alvei, necessari a garantire la mitigazione del rischio idrogeologico, in qualità di attività finalizzate al mantenimento o al recupero delle condizioni di equilibrio idrogeologico e morfologico. (fonte: ANCE Milano lodi Moza e Brianza)

Reticolo Idrico Minore della Lombardia di competenza comunale

Regione Lombardia ha delegato fin dal 2001 alle Amministrazioni comunali le funzioni di "**Autorità Idraulica**" sui corsi d'acqua del **reticolo idrico minore (RIM)**, pertanto i Comuni hanno la responsabilità di identificare il reticolo di propria competenza, effettuare la manutenzione sullo stesso e applicare i canoni per l'occupazione delle aree demaniali.

I Comuni possono avvalersi dei Consorzi di bonifica o delle comunità montane sia per l'identificazione del RIM che per una corretta gestione del reticolo attraverso convenzionamenti specifici.

Attualmente con d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata e integrata dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015, (in particolare allegati D, E, F e G), Regione Lombardia fornisce i criteri e gli indirizzi per la definizione del reticolo minore, per la redazione del **Documento di Polizia Idraulica (DPI)** e per lo svolgimento dell'attività di Polizia Idraulica.

L'**individuazione cartografica del reticolo idrico minore** deve avvenire partendo dal **reticolo idrografico Master** che viene messo a disposizione da Regione Lombardia, individuando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti.

Il reticolo Master comprende:

- il Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia Idraulica
- il Reticolo di Bonifica (SIBITER)
- l'idrografia del Database Topografico Regionale
- il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000

L'individuazione cartografica del reticolo idrografico minore sarà soggetta come tutto il DPI a parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale.

Documento di Polizia Idraulica

I comuni dovranno consegnare alla Sede Territoriale Regionale competente per territorio gli elaborati del documento di Polizia Idraulica sia in formato cartaceo sia in formato digitale per integrare la cartografia dei reticoli idrici dei Comuni nel Sistema Informativo Territoriale al fine di ottenere una banca dati centralizzata ricca di informazioni utili al cittadino, alle amministrazioni locali ed ai professionisti.

La consegna del Documento di Polizia Idraulica (DPI) in formato digitale dovrà essere composta da:

- Scheda dei dati di riferimento del DPI, un elenco ed una descrizione dei files allegati
- Files in formato pdf contenenti gli elaborati che costituiscono il DPI: elaborato cartografico, relazione tecnica, elaborato normativo
- Files costituenti la banca dati geografica "Reticolo Idrico Minore" (RIM) in formato shape file

L'elaborato cartografico deve essere predisposto in formato digitale secondo le seguenti indicazioni:

- Il sistema di coordinate scelto per l'acquisizione delle componenti cartografiche deve essere nella proiezione UTM32_WGS84
- La base cartografica di partenza è la carta tecnica regionale 1:10.000
- L'individuazione cartografica del reticolo idrico minore deve avvenire partendo dal reticolo idrografico Master che viene messo a disposizione da Regione, individuando eventuali nuovi tratti di corsi d'acqua e/o modificando quelli già esistenti

Definizione del Reticolo Idrico Minore

Per procedere alla definizione del reticolo idrico minore l'amministrazione comunale dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale per identificare i corsi d'acqua presenti.

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche non più attivi. Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale è necessario classificare i canali e corsi d'acqua in:

A. Naturali:

1. I corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
2. I corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici

B. Artificiali:

3. I canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica
4. I canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici
5. Tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa
6. Canali privati.

Al fine di garantire una corretta ricognizione e classificazione dei corsi d'acqua, è necessario operare in stretto raccordo con i Consorzi di Bonifica presenti sul territorio comunale. **Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo Idrico Minore risulterà costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo Idrico Principale** (individuato nell'Allegato A della d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata e integrata dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015), **al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica** (individuato nell'Allegato C della d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata e integrata dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015) **e che non siano canali privati.**

Sono infatti da escludere:

- I canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione di derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 1775/1933
- I canali adacquatori realizzati all'interno delle proprietà agricole per convogliare le acque di irrigazione
- I canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA – OPERAZIONI SVOLTE

Ricognizione cartografica

Reticolo Master della Regione Lombardia:

L'individuazione cartografica del reticolo idrico minore è avvenuta partendo dal reticolo idrografico Master messo a disposizione dalla Regione Lombardia su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Il reticolo Master comprende:

- il Reticolo Idrografico Principale ai fini della Polizia Idraulica
- il Reticolo di Bonifica (SIBITER)
- l'idrografia del Database Topografico Regionale
- il reticolo della CT10, digitalizzato dalla Carta tecnica regionale 1:10.000

Fogli Catastali

Il reticolo digitalizzato implementando il Reticolo Master Regionale è stato integrato con le informazioni contenute nei fogli del Cessato e Nuovo catasto. Questo ha permesso di far emergere alcune modifiche degli alvei succedutesi nel tempo quali, tombamenti, soppressioni, spostamenti dei percorsi originali, trasformazioni in reti per la raccolta di acque meteoriche o miste.

Carta Tecnica Regionale

Verificando le Carte Tecniche Regionali sono stati individuati alcuni alvei di canali e fossati non inclusi nel Reticolo Master Regionale e nei fogli catastali.

In particolare sono stati segnalati **alvei con andamento planimetrico irregolare** considerando in prima ipotesi questi come "alvei naturali" e quindi da ascrivere all'elenco dei corsi d'acqua aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio. Una esigua parte di essi è inclusa nel Cessato Catasto per cui è stata inserita nel reticolo RIM. Una parte sostanziale, non essendo inclusa nel Cessato Catasto è stata comunque digitalizzata, non inserita nel reticolo RIM ma individuata come:

"corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa".

Tali corsi d'acqua sono stati mappati ma NON inclusi nel reticolo idrografico minore.

Sono invece stati aggiunti al reticolo demaniale ed inclusi nel RIM tutti i **fossi e canali a lato di strade statali, provinciali e comunali** che normalmente includono proprietà pubbliche ed hanno il ruolo, anche, di scolare le acque meteoriche della strada. Per questo e per il fatto che sono stati in genere realizzati in

occasione della costruzione della strada, quindi con finanziamento pubblico, sono da considerare a tutti gli effetti alvei demaniali.

Si precisa peraltro che la maggior parte di essi era già segnalata come alvei pubblici nel Cessato Catasto, anche se una parte è stata integrata per le arterie stradali recenti e per le rettifiche e gli allargamenti della sedi stradali già esistenti.

Consultazioni con i Consorzi di Bonifica

Sulla base della digitalizzazione effettuata implementando il Reticolo Master Regionale, le Carte Tecniche Regionali e i Fogli Catastali si è proceduto al confronto con i Tecnici dei Consorzi di Bonifica. Le aree del Comune di Curtatone ricadono all'interno di aree gestite per la quasi totalità dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e per una parte minore (dalla Frazione di Grazie verso Nord) dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese. L'alveo e le aree di pertinenza del Fiume Mincio sono invece gestite dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) che svolge anche le funzioni di Polizia Idraulica.

A seguito di queste consultazioni sono stati segnalate le seguenti circostanze:

Consorzio Territori del Mincio

Alcuni tratti del Reticolo Master Regionale sono difformi dagli alvei gestiti dal Consorzio di Bonifica. In questi casi sono stati aggiornati i percorsi tenendo conto delle osservazioni del Consorzio competente, per cui si è operato secondo le seguenti prescrizioni dedotte dalle "linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto":

- Si dovrà assegnare il valore 9999 agli archi del reticolo idrografico master regionale che non si ritiene debbano appartenere ad un vero e proprio reticolo idrografico, ma sono solo degli impluvi o avvallamenti o break-lines.
- Gli archi del master che hanno COD_RIM = 9999 non apparterranno quindi al reticolo idrografico minore, né principale, né consortile o altro; ne consegue che per questi archi non si metteranno altri attributi e non si delimiteranno le fasce di rispetto e le aree tra le sponde dei corpi idrici.

È questo il caso del canale Cantalupa-Vivarana che, nel reticolo Master, nei pressi della corte Zaitina si discosta fino all'immissione nel Canale Dugale del Papa dal percorso indicato e gestito dal Consorzio di Bonifica. Dal sopralluogo effettuato infatti si evince come attualmente in corrispondenza del percorso indicato nel reticolo Master si trova un fosso privato che termina all'interno del campo. Previa verifica della "non demanialità dell'alveo" in contraddittorio con lo STER andrebbe declassato a fosso privato.

Consorzio di Bonifica Garda Chiese

Per quanto riguarda il reticolo attribuito al Consorzio di Bonifica Garda Chiese non vi sono particolari osservazioni.

Verifica con i tecnici AIPO

L'alveo e le aree di pertinenza del Fiume Mincio sono invece gestite dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) che svolge anche le funzioni di Polizia Idraulica.

In particolare la Polizia idraulica dei canali a valle del terrazzo geologico del Fiume Mincio sono a carico di AIPO.

Sopralluoghi e ricognizione sul campo

Una volta tracciati e riportati in cartografia i vari reticoli idrografici di varia competenza e individuato in prima approssimazione il Reticolo Idrografico Minore (RIM) si sono verificati in loco alcuni casi particolari quali:

1. Tombinamenti (es. via F. Parri nei pressi del centro commerciale Tosano: ciclabile, spostamento canale a lato ciclabile),
2. Passi carrai
3. Collegamenti tra canali realizzati dall'Amministrazione Comunale per migliorare la capacità di scolo e di invaso dei canali durante gli eventi meteorici
4. Verifiche riguardanti l'esistenza di corsi d'acqua segnalati nel vecchio catasto
5. condizioni dei corsi d'acqua a seguito dei eventi meteorici con particolare attenzione alla presenza di materiale che possa ostruire il normale scolo delle acque

In tal senso è stato di prezioso aiuto il lavoro svolto dalle associazioni volontarie di Protezione Civile unitamente all'Amministrazione comunale che si riporta in allegato

Verifica interna Amministrazione Comunale

Una volta sintetizzato in una tavola tutto il lavoro descritto nei precedenti paragrafi si è proceduto, all'interno dei settori dell'Amministrazione Comunale (Lavori pubblici, Territorio e Ambiente, Urbanistica), alla verifica delle seguenti situazioni:

1. Spostamento di canali rispetto alla posizione segnalata nelle tavole del cessato catasto e/o nel reticolo Master
2. Tombamenti di canali
3. Soppressioni di canali
4. Modifiche al reticolo idrico a seguito della realizzazione di nuove lottizzazioni e nuova viabilità
5. Canali inglobati nel sistema fognario come rete acque miste o rete acque meteoriche nelle aree urbanizzate
6. Attribuzione dei nomi al reticolo idrico minore

Redazione degli Elaborati grafici

Planimetria di individuazione del reticolo idrico Minore di competenza comunale

Dopo le consultazioni sopra riportate è stato redatto l'Elaborato Cartografico Reticolo Idrografico finale (Tavole 1.1 e 1.2 - **Planimetria di individuazione del reticolo idrico Minore di competenza comunale**) dove sono stati segnati con colori diversi i seguenti rami:

- **Alvei del Reticolo Principale (colore AZZURRO, tratto: punto-linea-punto)** gestito dalla Regione Lombardia e AIPO (Tabella Allegato A e Allegato B)
- **Alvei del reticolo idrografico SIBITER (colore BLU, tratto: linea tratteggiata)**, non inclusi nel reticolo principale e gestiti dai Consorzi di Bonifica Territori del Mincio e Garda Chiese (Tabella Allegato C)
- **Reticolo Idrico Minore (RIM) sul quale l'Amministrazione Comunale svolge il compito di polizia idraulica (colore ROSSO, tratto: linea continua)**

Questo elaborato è da considerarsi a tutti gli effetti l'Elaborato Cartografico Ufficiale del Reticolo Idrico Minore in quanto corrisponde al database grafico (shape file) richiesto dalla Regione Lombardia.

Corsi d'acqua in aree edificate

Nelle aree antropizzate si è osservato come alcuni alvei presenti nel Cessato Catasto abbiano subito le seguenti modifiche:

- tombamento
- inglobamento nella rete di raccolta delle acque meteoriche o miste
- spostamento ai limiti delle aree costruite come alveo a cielo aperto o fosso tombinato
- soppressione

Al momento sono stati inclusi nel R.I.M. sia i percorsi dei canali originari come indicato nella cartografia regionale e nei fogli catastali, sia i tratti modificati laddove riconoscibili.

In futuro occorrerà individuare le sostituzioni e gli spostamenti degli alvei (a volte già ceduti al privato o in corso di sdemanializzazione).

Canali esclusi dal R.I.M.

Sono stati esclusi Reticolo Idrografico Minore (RIM), sul quale esercita la funzione di Polizia Idraulica l'Amministrazione Comunale

- a) i canali privati regolati da concessioni in base al T.U. 1775/1933 per i quali valgono le prescrizioni contenute nelle concessioni stesse, nel T.U. 1775/1933 e nel Codice Civile. Questi fossi e canali, per i quali, allo scadere delle concessioni, la P.A. ha diritti da esercitare, sono stati comunque inseriti in cartografia al fine di consentire all'Amministrazione Comunale un controllo delle scadenze delle concessioni stesse e verificare che siano esercitati i relativi diritti alle date di decorrenza delle

concessioni. Purtroppo risulta difficile ricostruire in tempi brevi l'elenco e la localizzazione delle concessioni ai privati, per cui, questa fase, non strettamente inclusa nella definizione del Reticolo Idrografico Minore (RIM) sul quale esercita la funzione di Polizia Idraulica l'Amministrazione Comunale, dovrà essere successivamente approfondita.

- b) canali privati e sgoline, realizzati da privati senza contributi pubblici, ad uso irriguo o di scolo di singole proprietà private.
- c) alvei presenti nel cessato catasto non più segnati nel Nuovo Catasto o che presentano un numero mappale per i quali si presuppone siano state portate a termine le procedure di sdemanializzazione
- d) corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa.

Nota: L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa precedentemente illustrata.

Per i corsi d'acqua descritti nella lettera d) del presente paragrafo è stato sollevato il dubbio dell'inserimento o meno nel RIM a causa, da un lato, della loro valenza idraulica-ambientale, dall'altro, l'esclusione da proprietà demaniale sia nel Nuovo che nel Cessato Catasto. A seguito di consultazioni con lo STER e con i Consorzi di Bonifica competenti si è deciso di escluderli dal RIM vero e proprio ma di applicare comunque delle regole inserite nel Regolamento di Polizia Idraulica cui si rimanda per una descrizione più approfondita.

A tal fine si allegano alla presente relazione i pre-pareri di STER e Consorzio di Bonifica Territori del Mincio.

Redazione degli elaborati grafici allegati alla relazione

Vista la mole di informazioni raccolte non riproducibili nella "Planimetria di individuazione del reticolo idrico Minore di competenza comunale", si è proceduto alla redazione di altri due elaborati da considerare come allegati esplicativi della presente relazione:

- a. Elenco delle note riguardanti la definizione del RIM e relativo elaborato grafico (n. 1 planimetria formato A3 non in scala)
 - b. Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)
- a) Elenco delle note riguardanti la definizione del RIM e relativo elaborato grafico (n. 1 planimetria formato A3 non in scala)

Si tratta di un elenco delle note esplicative sulle scelte effettuate per la definizione del RIM laddove sono state riscontrate difformità tra

- situazione in essere
- Cessato e Nuovo Catasto
- Reticolo Master della Regione
- Tavole ed indicazioni dei Consorzi di Bonifica
- situazioni particolari

Legenda delle note:

NOTA 01: Modifiche per rettifica canali di competenza del Consorzio

NOTA 02: Modifiche per rettifica del tracciato stradale (es. eliminazione curve a gomito)

NOTA 03: Fossi sostituiti da pubblica fognatura nei centri abitati

NOTA 04: Tratti individuati nel reticolo Master regionale ma considerati come privati nei fogli catastali

NOTA 05: Nuovi fossi a lato SP57 Strada Mantova S. Matteo Viadana

NOTA 06: Chiusura di tratto su capezzagna tra Via Levata e Strada Tonfiolo (San Silvestro)

NOTA 07: Soppressione Strada Vicinale e relativi fossi tra SS420 e Strada Arginotto Santa

NOTA 08: Spostamento fosso per creazione rotatoria su SS420 e nuova strada di collegamento a Strada delle Morante

NOTA 09: Chiusura fossi in Strada Vicinale Boschetto

NOTA 10: Modifiche da apportare a reticolo Master regionale

NOTA 11: Spostamento fosso per creazione rotatoria Lott. Spagnola - Lott. Mirabello

NOTA 12: Spostamento fosso per creazione pista ciclabile di Via Parri (Villaggio Eremo)

NOTA 13: Soppressione o sdemanializzazione fosso su SP55 Strada Gazoldo Borgoforte

NOTA 14: Nuova Via Torre d'Oglio

b) Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)

Si tratta in effetti della prima bozza riassuntiva dell'individuazione del reticolo idrografico sulla base dei dati reperiti, prima della redazione dell'elaborato grafico finale. Raccoglie su layers diversi riportati in planimetria con differenti colorazioni le reti individuate dalle diverse fonti.

In alcuni casi le fonti forniscono dati complementari, in altre dati coincidenti, in altre dati difformi per cui si potranno trovare linee sovrapposte nel caso di coincidenza.

Viene riportato l'elaborato grafico cartaceo fermo restando che la tavola risulta molto più espressiva se consultata come file .dwg.

Si riporta di seguito la legenda dei principali informazioni in essa riportate:

RETICOLO DEMANIALE

- **Alvei del Reticolo Principale** gestito dalla Regione Lombardia e AIPO (Tab. Allegato A e Allegato B)
 -  Reticolo idrico principale (da reticolo Master)

- **Alvei del reticolo idrografico SIBITER**, non inclusi nel reticolo principale e gestiti dai Consorzi di Bonifica Territori del Mincio e Garda Chiese (Tabella Allegato C)
 - Reticolo di competenza dei consorzi digitalizzato sulla base del Reticolo Master
 -  Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica (da reticolo Master)
 - Reticolo di competenza dei consorzi digitalizzato sulla base delle indicazioni del Consorzio di Bonifica stesso
 -  Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica (dati ricevuti da Consorzio)

- **Reticolo Idrografico minore sul quale l'Amministrazione Comunale svolge il compito di polizia idraulica**
 - Alvei inclusi nel reticolo master ma esclusi dal reticolo principale e dal reticolo di competenza di AIPO e Consorzi di Bonifica
 -  Reticolo idrico minore di competenza comunale (da reticolo Master)
 - Alvei del reticolo idrografico esclusi dalle precedenti categorie ma individuati come “pubblici” o “parzialmente pubblici” nel Cessato Catasto
 -  Reticolo idrico minore di competenza comunale (CESSATO CATASTO)
 - Alvei del reticolo idrografico realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici ma non individuati nel Cessato Catasto perché di epoca più recente o perché di nuova realizzazione
 -  Reticolo idrico minore di competenza comunale (NUOVA INDIVIDUAZIONE)
 - Alvei del reticolo idrografico sostituiti da pubblica fognatura all'interno delle aree urbanizzate
 -  Reticolo idrico minore di competenza comunale (SOSTITUITO DA FOGNATURA)
 - Tratti di reticolo digitalizzato sulla base del Reticolo Master ma difformi da tracciati esistenti e quindi da eliminare
 -  Reticolo idrico da reticolo Master da eliminare

- Tombature, esistenti o presunte tali, che collegano, o avrebbero collegato, alvei demaniali
 - Reticolo idrico minore di competenza comunale (TOMBAMENTI)
- Alvei presenti nel cessato catasto non più segnati nel Nuovo Catasto o che presentano un numero mappale per i quali si presuppone siano state portate a termine le procedure di sdemanializzazione
 - Reticolo idrico SOPPRESSO
- Corsi d'acqua aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio eventualmente da inserire nel RIM di competenza comunale
 - Corsi d'acqua aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio eventualmente da inserire nel Reticolo idrico minore di competenza comunale

RETICOLO PRIVATO

Alvei privati regolati da concessioni in base al T.U. 1775/1933, per i quali, allo scadere delle concessioni, “la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi”.

Non sono stati inseriti canali privati che non ricadono nelle categorie sopra riportate perché non si hanno notizie di concessioni ottenute da privati in base al T.U. 1775/1933 nel territorio comunale.

Nota sul valore degli elaborati cartografici allegati alla relazione

Gli elaborati

- a) Elenco delle note riguardanti la definizione del RIM e relativo elaborato grafico (n. 1 planimetria formato A3 non in scala)
- b) Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)

rivestono solo un valore di ricostruzione del lavoro svolto e delle scelte effettuate lasciando all'elaborato grafico “**Tavole 1.1 e 1.2 - Planimetria di individuazione del reticolo idrico Minore di competenza comunale**” e agli **shape files** l'esclusivo valore ufficiale per l'adozione negli strumenti comunali e regionali.

RISULTATI DELL'INDAGINE SVOLTA

Reticolo Idrico Principale

Il reticolo idrico principale, escluso dal Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, è stato individuato utilizzando l'Allegato A del DGR 4229/2015.

L'elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, l.r. 1/2000 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico Principale" (RIP). È suddiviso per province e per ogni corso d'acqua, riporta un codice progressivo, le denominazioni, i Comuni attraversati, la foce, il tratto classificato come principale e l'appartenenza o meno agli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33. Il ruolo di Autorità idraulica sui corsi d'acqua inclusi nel presente elenco è svolto da Regione Lombardia; essa esplica tutte le funzioni di polizia idraulica indicate al paragrafo 2 dell'allegato E, fatta eccezione per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B - Individuazione del reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale del fiume Po.

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MN015	Fiume Mincio, Laghi di Mantova e Rio di Mantova	BAGNOLO SAN VITO, CURTATONE, GOITO, MANTOVA, MARMIROLO, MONZAMBANO, PONTI SUL MINCIO, PORTO MANTOVANO, RODIGO, RONCOFERRARO, VI	Po	Tutto il tratto scorrente in provincia o che è confine	91
MN018	Cavo Osone Vecchio	CASTEL GOFFREDO, CASTELLUCCHIO, CERESARA, CURTATONE, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, RODIGO	Laghi di Mantova	Tutto il suo corso	96

Reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica

Il reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, escluso dal Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, è stato individuato utilizzando l'Allegato C del DGR 4229/2015.

L'elenco è stato redatto in applicazione dell'art. 85 della l.r. 31/2008 e s.m.i. e identifica i corsi d'acqua facenti parte del "Reticolo Idrico di competenza dei consorzi di bonifica" (RIB); è composto da canali artificiali e corsi d'acqua naturali sui quali i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di seguito indicate.

E' suddiviso in linea generale sulla base degli ambiti di competenza dei Consorzi di Bonifica e dell'Associazione Irrigazione Est Sesia operanti sul territorio regionale alla data di approvazione del DGR 4229_2015.

I codici SIBITER e le caratteristiche sono stati forniti dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio per i seguenti corsi d'acqua.

Nome corso d'acqua	Codice SIBITER	Comuni attraversati	Funzione	Elenco AA.PP.
Angeli-Cerese	210600	Mantova, Curtatone, Borgo Virgilio	Irrigua	SI
Bellaria	900100	Curtatone, Castellucchio	Irrigua	NO
Brasiglia	210840	Curtatone, Borgo Virgilio	Irrigua	SI
Cantalupa - Vivarana	900300	Curtatone	Promiscua	SI
Collettore Sinistra Senga	8720	Marcaria, Curtatone	Bonifica	SI
Corbolo	8800	Curtatone	Promiscua	SI

Diversivo di Fossaviva	210000	Borgo Virgilio, Curtatone	Promiscua	SI
Diversivo di Lodolo	209300	Curtatone	Promiscua	SI
Dugale del Papa	900400	Curtatone	Promiscua	SI
Fossa Esperimento	210100	Curtatone, Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Fossaviva	9000	Borgo Virgilio, Curtatone	Promiscua	SI
Fosso Anitre	210720	Curtatone, Mantova	Promiscua	SI
Galvana	209700	Curtatone	Promiscua	SI
Gamberi Montanara	9020	Curtatone	Promiscua	SI
Gamberi Morante	9030	Curtatone, Castellucchio	Promiscua	SI
Lodolo	8900	Castellucchio, Curtatone	Promiscua	SI
Mainolda Ca' Pia	210120	Curtatone, Borgo Virgilio	Bonifica	SI
Montanara	800900	Mantova, Curtatone	Irrigua	SI
Osone Nuovo	9500	Castellucchio, Curtatone	Promiscua	SI
Ponteventuno	210830	Curtatone	Irrigua	SI
Roncocorrente	8600	Curtatone, Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Scorzarino	209730	Borgo Virgilio, Curtatone	Promiscua	SI
Senga	8700	Marcaria, Curtatone, Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Senghina Affluente N° 1	209530	Curtatone	Promiscua	NO
Senghina Affluente N° 2	209520	Curtatone	Promiscua	NO
Senghina Barzelle	209500	Curtatone, Marcaria	Promiscua	SI
Tonfiolo	210810	Curtatone	Irrigua	SI

Per quanto riguarda i seguenti corsi d'acqua, dopo una verifica con il consorzio Territori del Mincio è risultato che non sono inclusi nel territorio comunale né nella rete gestita dal consorzio i seguenti canali inclusi nell'Allegato C.

Nome corso d'acqua	Codice SIBITER	Comuni attraversati	Funzione	Elenco AA.PP.
Camillina		Borgo Virgilio, Curtatone	Irrigua	SI
Scorzarino - Collettore Eca		Borgo Virgilio, Curtatone	Promiscua	SI

Risultano invece nel territorio comunale o quantomeno sul confine comunale e gestiti dal Consorzio Territori del Mincio i seguenti canali:

Nome corso d'acqua	Codice SIBITER	Comuni attraversati	Funzione	Elenco AA.PP.
Colombara	210800	Borgo Virgilio	Irrigua	SI
Paiolo Alto	210700	Mantova, Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Frassanera	210020	Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Seriola Marchionale	9520	Castellucchio, Rodigo	Solo bonifica	NO
Baldanino	210820	Borgo Virgilio	Promiscua	SI
Gherardo	9400	Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito	Promiscua	SI

Reticolo idrico minore di competenza del comunale (RIM)

Nell'ambito dei corsi d'acqua riportati nelle "Planimetrie di individuazione del reticolo minore di competenza comunale" frutto delle indagini eseguite, il reticolo idrico minore è individuato conformemente ai criteri contenuti nella d.g.r. n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata e integrata dalla d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015 ed è costituito dai corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio e, in genere, già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa.

L'analisi condotta ha permesso di individuare il seguente reticolo idrico minore di competenza comunale, in cui i corsi d'acqua sono stati classificati utilizzando un numero progressivo e denominati con riferimento ai toponimi locali presenti nelle mappe catastali.

Per ogni corso d'acqua è stata inserita una breve descrizione riguardante la localizzazione, le principali caratteristiche ed il punto di recapito finale delle acque convogliate, quando riconosciuto.

Ad una prima disamina si evidenzia come il territorio comunale sia caratterizzato da un elevato numero di corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale; pertanto, ove possibile, si è cercato di accorpate i distinti tratti che risultavano collegati fra di loro oppure che evidenziassero una continuità idraulica, anche se localmente si presentavano interrotti.

Data la presenza di condotte di irrigazione in pressione, alcuni tratti dei canali originali sono stati modificati o soppressi.

Nella redazione del reticolo minore è stata quindi data priorità a:

- alvei presenti nel Cessato Catasto Terreni,
- rete dei canali a lato delle strade comunali e sovracomunali realizzati con finanziamenti pubblici all'atto di costruzione, allargamento, rettifica del tracciato stradale

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del reticolo RIM così individuato.

TABELLA ELENCO RETICOLO RIM

Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua
0001	GRAZIE STRADA CIRCONVALLAZIONE	0066	ROCCHELA	0131	TETTONA BASSA
0002	GRAZIE NUOVO	0067	CORTACCIA	0132	TETTONA ALTA
0003	FRANCESCA	0068	PARRI	0133	BARSA
0004	GRAZIE VIA PILLA 1	0069	PILEGRA	0134	PAGANINA
0005	GRAZIE VIA PILLA 2	0070	CAPANNINA	0135	BRASILE
0006	GRAZIE VIA PILLA 3	0071	TRIPOLI	0136	CAPILUPIA
0007	PICO 1	0072	ORATORIO	0137	CASELLE
0008	PICO 2	0073	BENVENUTA	0138	MALPENSATA
0009	ROCCA CANTONA	0074	MANTELLARIA	0139	CA' PIA
0010	GRAZIE VIVALDINA	0075	CA' BRUCIATA	0140	VETRIATA
0011	GAMBERINO	0076	SANTA MARIA	0141	FRACCALINA
0012	SANTA CATERINA	0077	BIOLCHERIA	0142	CA' ROSSA
0013	OSANNE	0078	CASONCELLO	0143	TOMPOLINO

Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua
0014	ZIAIOTTO	0079	CASOTTI	0144	MORANA DESTRA
0015	CAMPOGRILLO	0080	CORROBBIOLO	0145	MORANA SINISTRA
0016	MORANTE	0081	SERRAGLIO	0146	PONTE DESTRO
0017	MORANTE NUOVO	0082	SP57 OLMI	0147	PONTE SINISTRO
0018	LE PINE	0083	SP57 OLMI RISI	0148	FURGA DESTRA
0019	LE PINE OVEST	0084	SP57 GERILE	0149	FURGA SINISTRA
0020	ROCCA	0085	SP57 CIMITERO SOPRA	0150	BALDANINO VECCHIO
0021	ROCCA 2	0086	SP57 CIMITERO SOTTO	0151	STAZIONE
0022	QUATTROVENTI	0087	SP57 BONSIGNORA	0152	COLOMBAROTTO
0023	PAVIGLIONA	0088	SP57 PONZOLERA	0153	BELVEDERE
0024	MULINO	0089	SP57 CA NOVA	0154	CHIARELLA BASSA
0025	CURTATONE VIA PILLA 1	0090	SP57 RONCHI ALTO	0155	LEOPOLI
0026	CURTATONE VIA PILLA 2	0091	BELLEFFI	0156	XXIX MAGGIO
0027	VERZELLOTTO	0092	VALLETTA	0157	LEVATA ESPERIMENTO
0028	VERZELLOTTO NUOVO	0093	BALCONCELLO SOPRA	0158	BENERICETTA
0029	EREMINO	0094	BALCONCELLO SOTTO	0159	ZIAIOTTO 2
0030	L'EREMO	0095	CORBOLO	0160	PALAZZINA
0031	PIOPPE	0096	BARZELLE SOPRA	0161	TOSCANI
0032	MIRABELLO	0097	BALZANELLI SOPRA	0162	BELFIORE 2
0033	SS420 MONTANARA	0098	REBUGLIO DESTRO	0163	BELFIORE 3
0034	SS420 EREMO	0099	REBUGLIO SINISTRO	0164	VALLETTA 2
0035	SS420 ZOCCA	0100	GAZZINA	0165	VALLETTA 3
0036	SS420 CASCINA	0101	BUSCOLDINA	0166	CORBOLINO
0037	SS420 GAMBERI	0102	BORSATTINA	0167	CARLINE
0038	SS420 SABBIONETA	0103	SAN LUIGI	0168	BONSIGNORA SOTTO
0039	SS420 ELSA EST	0104	CHIARELLA ALTA	0169	BALZANELLI SOTTO
0040	SS420 ELSA	0105	TOMBOLINO	0170	FANTONE 2
0041	SS420 ELSA NORD	0106	SACCA	0171	MARCONI
0042	SS420 BELVEDERE	0107	SCOCCA	0172	BRUNELLO
0043	SAN LORENZO	0108	RONCHI	0173	SELMINA
0044	BELL'ARIA	0109	TEZZE	0174	LE MOTTE
0045	FOSSO DEI GAMBERI	0110	SINISTRA RONCHI	0175	MONTELLINA 1
0046	FOSSO DEI GAMBERI OVEST	0111	FANTONE	0176	MONTELLINA 2
0047	SANTA	0112	RONCHI BASSO	0177	COSTITUZIONE
0048	VERZOLO SANTA	0113	TOMBOLA BASSA	0178	MARGONELLA
0049	VERONICA	0114	TOMBOLA MEDIA	0179	RAMPEGADA COLLEGAMENTO 1 CA'
0050	VERZOLO	0115	TOMBOLA ALTA	0180	BRICIATA COLLEGAMENTO 2
0051	CANTONI 1	0116	BASSA NUOVA	0181	ORATORIO
0052	CANTONI 2	0117	BASSA VECCHIA	0182	COLLEGAMENTO 3 BARSA
0053	SANTA CANTONI	0118	MONTELLE	0183	PACE
0054	SANTA SUD	0119	GERBINO	0184	COLLEGAMENTO 4 TRIPOLI
0055	BELFIORE 1	0120	CHIAVICA	0185	PUNTE

Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua	Codice	Nome corso d'acqua
0056	CASELLA	0121	MARGHERITA	0186	COLLEGAMENTO 5 TRIPOLI
0057	ARGINOTTO SANTA	0122	FAVORITA	0187	BENVENUTA
0058	ARGINOTTO	0123	SORGENTILIA	0188	CANTALUPA VIVARANA
0059	SUSANNA	0124	GALVAGNINA	0189	GALILEI
0060	MANCINA	0125	MEZZALANA	0190	MOLINO
0061	PEDROCCA	0126	MARCHESINA	0191	CHIESA
0062	SCOLO FOSSONA	0127	VILLA BELLA	0192	AMENDOLA
0063	SPAGNOLA	0128	LANZINA	0193	CHIESA GIARDINO
0064	BOSCHETTO	0129	TONFIOLINO		
0065	CASALE	0130	MAINOLDA PAGANINA		

In merito alla competenza di polizia idraulica sui corsi d'acqua ricompresi nel reticolo minore, le Delibere Regionali di riferimento attribuiscono tali competenze all'Amministrazione Comunale.

NOTA:

A seguito dell'indagine cartografica, sopralluoghi, incontri con i tecnici comunali e delle associazioni volontarie per la protezione civile sono stati individuati anche corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa.

Tali corsi d'acqua sono stati mappati ma NON inclusi nel reticolo idrografico minore ma pe essi sono dettate regole all'interno del Regolamento di Polizia Idraulica

Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, è regolamentata anche l'attività di polizia idraulica sullo stesso.

Sono state individuate quindi le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Fasce di rispetto.

Le fasce di rispetto sono state individuate tenendo conto di:

- aree storicamente soggette ad esondazioni;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nell'elaborato tecnico sono riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale potrà definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato C della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

Nella redazione dell'elaborato tecnico relativo alle Fasce di rispetto è stato applicato il seguente criterio:

- corsi d'acqua in campagna: definizione di fascia di rispetto 4m con divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno e di 10m divieto assoluto di edificazione e scavi su ambo i lati dell'alveo
- corsi d'acqua lato strada: definizione di fascia di rispetto 4m con divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno e di 10m divieto assoluto di edificazione e scavi solo su lato campagna

- corsi d'acqua in aree urbanizzate e tombamenti esistenti e murette di recinzione, eliminazione della fascia di rispetto

Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo, il Regolamento di polizia idraulica definisce le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico. Sono state individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è stato fornito dalla disciplina vigente in materia di polizia idraulica (v. paragrafo 3), dall'Allegato E del DGR 4229_2015 (Linee Guida di Polizia Idraulica) e dalla L.r. 15 marzo 2016 - n. 4

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

In particolare si è tenuto conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

In particolare per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E del DGR 4229_2015 e l'applicazione della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4 e delle successive delibere applicative in essa richiamate.

Canoni Demaniali – Fasce di Rispetto – Reti Tecnologiche Interferenti col RIM

La determinazione delle fasce di rispetto e dei canoni demaniali sono esplicitati nel Regolamento di Polizia Idraulica.

L'Amministrazione Comunale si attiverà per trasmettere l'individuazione del RIM presso i Gestori delle reti tecnologiche al fine del recepimento dei dati sulle interferenze nelle modalità che la Regione individuerà con apposita delibera.

Infatti, in ottemperanza all'Art 8 della LR 15_03_2016 n_4 i gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali dovranno comunicare i dati delle rispettive reti tecnologiche che interferiscono con il demanio idrico fluviale.

La mancata, parziale o erronea comunicazione dei dati comporterà l'applicazione, da parte del dirigente della direzione regionale competente, di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 50.000,00 fino ad un massimo di euro 500.000,00. Nell'ipotesi di parziale o erronea comunicazione, la gravità della violazione è valutata in base ai seguenti criteri:

- a) trasmissione di dati incompleti rispetto allo stato effettivo della rete infrastrutturale;
- b) trasferimento di dati non compatibili con i sistemi informatici regionali.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della LR 15_03_2016 n_4 , con regolamento regionale sono disciplinate le modalità applicative delle sanzioni.

Calcolo dei canoni

Per il calcolo dei canoni da applicare al RIM si fa riferimento all'Art. 9 della legge Legge regionale 15 marzo 2016 - n. 4 che si riporta di seguito.

Art. 9

(Criteri per la determinazione e per la riscossione dei canoni di polizia idraulica)

1. *La Giunta regionale determina i canoni di polizia idraulica, da applicare per il reticolo principale e minore, sulla base dei seguenti criteri generali:*

a) incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico;

b) impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse;

c) utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.

2. *La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone da applicarsi al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, tenuto conto dell'importanza del corso d'acqua, dell'incidenza delle opere in concessione sulla stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua, dell'impatto ambientale, paesaggistico e architettonico delle opere concesse, nonché della valorizzazione e della fruizione del territorio in termini di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.*

3. *Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi i canoni già determinati dai consorzi di bonifica, con periodico aggiornamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT; in caso di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo di concessioni scadute, il canone è determinato in base a criteri di cui al comma 2.*

In attesa che la Giunta regionale deliberi riguardo ai canoni da applicare al RIM si applicheranno gli importi determinati in base all'Allegato F del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015

Analisi delle criticità del Reticolo Idrico Minore

Il lavoro svolto di raccolta e riordino dei dati cartografici ha permesso l'individuazione del RIM includendo tutti gli alvei demaniali.

Limitando la funzione di scolo e di invaso delle acque di pioggia al solo reticolo idrico minore così individuato, da valutazioni puramente storiche e qualitative, si evidenzia la criticità del reticolo per le aree di San Silvestro, Levata e Buscoldo.

Per avere una valutazione quantitativa precisa occorrerebbe un rilievo topografico dettagliato e una simulazione idraulica mediante digitalizzazione in software specifico che permetta di modellare la rete attraverso le formule De St. Venant.

Grande valore ha il rilievo fotografico e la schedatura delle principali criticità illustrate nell'elaborato conclusivo del Monitoraggio realizzato dalla Associazione di Protezione Civile "Torre d'Oglio" per conto della Città di Curtatone nel maggio 2011 che si può considerare parte integrante del documento di polizia idraulica.

Per quanto riscontrato sul campo l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare le tempistiche per realizzare le seguenti attività:

1. Includere nel RIM i canali classificati come: "corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa".
2. Procedere alla risoluzione delle criticità evidenziate nel Monitoraggio realizzato dalla Associazione di Protezione Civile "Torre d'Oglio" per conto della Città di Curtatone nel maggio 2011, operando pulizia degli alvei e dei tombamenti interrati, sostituzione di tombamenti e passi carrai sottodimensionati o che creano rigurgito.
3. Eseguire uno studio idrologico con rilievo topografico dettagliato di alvei e dei bacini imbriferi, digitalizzazione e calcolo idraulico del reticolo idrico per ottenere un modello che permetta di eseguire una corretta valutazione e programmazione degli interventi.
4. Recepire quanto prima negli strumenti comunali dei principi di invarianza idraulica. Invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile di cui la Capo II – Art.7 della L.r. 15 marzo 2016 - n. 4

NOTE CONCLUSIVE

Reticolo RIM e canali privati

In generale si deve considerare l'individuazione del R.I.M come un processo in divenire, da aggiornare da parte della P.A. in funzione della documentazione e delle situazioni che emergeranno nel tempo.

A tal proposito l'Amministrazione Comunale promuoverà i risultati dell'indagine eseguita per raccogliere e verificare le osservazioni degli Enti e dei privati interessati dal presente documento escludendo dal Reticolo RIM tutti quei corsi d'acqua che sia dimostrabile essere "privati" secondo le seguenti definizioni:

- i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione di derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche ai sensi del T.U. 1775/1933
- i canali adacquatori realizzati all'interno delle proprietà agricole per convogliare le acque di irrigazione
- i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue.

Si ricorda che:

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

Possibili estensioni del reticolo RIM

L'individuazione del reticolo principale, consortile e minore è stata definita sia in cartografia che in tabella sulla base di dati storici.

Esiste una serie di corsi d'acqua, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio non individuati cartograficamente come "pubblici" nel Cessato Catasto. Tali corsi d'acqua individuati attraverso l'indagine cartografica (es. alvei irregolari) o segnalati da parte del personale tecnico dei Consorzi di Bonifica, dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni di protezione civile saranno oggetto di valutazioni future sull'opportunità di essere inseriti nel reticolo RIM.

Infatti essi possono essere ricompresi nella categoria :

"Corsi d'acqua non compresi nel Reticolo Idrico Principale (Allegato A) e nel Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato C) attualmente esistenti, con portata perenne o discontinua, aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio NON già identificati sia nelle mappe del Cessato Catasto dei Terreni, che del nuovo Catasto Terreni vigente (NCTR) come aree e particelle d'acqua senza numero di mappa".

Tali corsi d'acqua sono illustrati nella mappa cartografica allegata alla presente relazione dal titolo "Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)" sotto la voce "Corsi d'acqua aventi funzione idraulica rilevante e/o valenza ambientale di pregio eventualmente da inserire nel reticolo idrico minore di competenza comunale"

Si ricorda anche inoltre quanto riportato nel DGR 4229_2015 - Allegato E – (Bollettino Ufficiale - Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 03 novembre 2015) Titolo I – Art 3 – Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di trasferimento dei corsi d'acqua:

La gestione del demanio idrico così come proceduralmente suddivisa dai Decreti Regi 368 (oggi il R.R. 3/2010) e 523 del 1904, rende indispensabile l'identificazione dei distinti reticoli idrici sui quali applicare le differenti norme di polizia idraulica. Da un lato, il trasferimento delle competenze alle regioni in materia di agricoltura operato con il d.p.r. 616/1977 ha portato alla luce, a seguito dell'approvazione della l.r. 59/1984, la necessità di individuare i corsi d'acqua da includere in uno specifico piano di riordino irriguo (vedi art. 16 – contenuti dei piani) e più precisamente: l'elenco di tutti i canali naturali ed artificiali a prevalente utilizzazione irrigua, di colo, di recapito dei coli o comunque interessati dal riordino; tale impostazione è la medesima che si riscontra nella vigente normativa in materia di cui alla l.r. 31/2008 e s.m.i.. Dall'altro, successivamente al trasferimento delle competenze inerenti la gestione del demanio idrico operato ai sensi del D.Lgs 112/1998, Regione Lombardia, con l.r. 1/2000, ha stabilito la necessità di individuare i reticoli idrici Principale e Minore associandone le competenze di polizia idraulica rispettivamente alla Regione stessa e ai Comuni.

*In base alle considerazioni sopracitate ed ai fini dell'applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d'acqua facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre **nei reticoli di competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, anche quelli privati.***

ELENCO ALLEGATI:


- ALL.1 - Riferimenti normativi
- ALL.2 - Elenco delle note riguardanti la definizione del RIM e relativo elaborato grafico (n. 1 planimetria formato A3 non in scala)
- ALL.3 - Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)
- ALL.4 - Allegato F del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 - Canoni regionali di polizia idraulica
- ALL.5 – Pre-parere dello STER di Mantova
- ALL.6 – Pre-parere del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio

ALL. 1 - Riferimenti normativi


- **Codice civile** (artt. 822 e ss. cc.)
- **L. 20 marzo 1865, n. 2248** (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche"
- **R.d. 25 luglio 1904, n. 523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- **R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
- **R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338** "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali"
- **R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669** "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica"
- **L. 16 maggio 1970, n. 281** "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario"
- **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382"
- **L. 5 gennaio 1994, n. 37** "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"
- **L. 15 marzo 1997, n. 59** "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- **D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238** "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"
- **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia ambientale"
- **L.r. 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"
- **L.r. 2 aprile 2002, n. 5** "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)"
- **L.r. 12 dicembre 2003, n. 26** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
- **L.r. 29 giugno 2009, n. 10** "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale"
- **L.r. 1 febbraio 2012, n.1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria"
- **D.p.c.m. 24 maggio 2001** "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po"
- **D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015** "Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica"
- **L.r. 15 marzo 2016 - n. 4** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua"

ALL. 2 – Note esplicative sulle scelte effettuate per la definizione del RIM in casi particolari:

NOTA 01: Modifiche per rettifica canali di competenza del Consorzio




Innesto del canale Ponteventuno nel Canale Baldanino è stato rettificato rispetto al tracciato originario e sdemanializzato il vecchio alveo. Il tratto in colore marrone era presente nel cessato catasto indicato come acqua pubblica mentre nel nuovo catasto presenta il numero di mappale quindi si presume che sia stato sdemanializzato




Il Canale Osone Nuovo nei pressi della Corte Osone è stato rettificato. Il vecchio alveo è presente sia nel cessato catasto sia nel nuovo catasto per cui farà parte del RIM.

NOTA 02: Modifiche per rettifica di curve a gomito





Sono presenti numerosi casi di rettifiche di curve a gomito su strade vicinali e comunali. In questi casi a lato della nuova sede stradale sono stati realizzati nuovi fossi di scolo, non indicati nel cessato catasto, che sono stati inseriti nel RIM

NOTA 03: Fossi sostituiti da pubblica fognatura nei centri abitati



Nei vari centri abitati del comune nel cessato catasto sono presenti numerosi fossi indicati come pubblici ma di cui non si conosce l'attuale condizione (colore viola)

NOTA 05: Nuovi fossi a lato SP57 Strada Mantova S. Matteo Viadana




I fossi a lato della SP57 non erano indicati nel Cessato catasto in quanto l'arteria stradale in questione non era ancora stata realizzata. Il RIM comprende suddetti fossi in quanto realizzati contestualmente alla SP57

NOTA 06: Chiusura di tratto su capezzagna tra Via Levata e Strada Tonfiolo (San Silvestro)




Un tratto del fosso Tettona Bassa, in corrispondenza della Corte Tettona e scendendo verso la Corte Mainolda, è stato interrato. È in questo caso da prevedere la riapertura del fosso a carico del proprietario dell'area.

NOTA 07: Soppressione Strada Vicinale e relativi fossi tra SS420 e Strada Arginotto Santa




Il fosso Verzolo Santa e la relativa strada Vicinale tra Corte Veronica e Corte Verzolo, presenti nel Cessato Catasto, sono stati completamente eliminati. In questo caso gli alvei sono comunque stati inseriti nel RIM.

NOTA 08: Spostamento fosso per creazione rotatoria su SS420 e nuova strada di collegamento a Strada delle Morante



Il canale consortile Gamberi Morante è stato deviato per la realizzazione della nuova rotatoria. I nuovi tracciati, non presenti nel Cessato Catasto, sono stati quindi digitalizzati (colore verde) ed è stato eliminato il tracciato originario (colore marrone). Sono stati inoltre digitalizzati i fossi a lato della nuova strada di collegamento.

NOTA 09: Chiusura fossi in Strada Vicinale Boschetto




I fossi Boschetto e Casale, individuati nel cessato catasto, sono stati nel tempo parzialmente interrati dei frontisti.

NOTA 10: Modifiche da apportare a reticolo Master regionale



Il tracciato del reticolo Master in corrispondenza dell'incrocio tra Via Vittorina Gementi, Via Molino e Strada Vicinale Boschetto è difforme da quanto raffigurato nel Cessato catasto. Il tratto marrone è quindi stato eliminato dal RIM e sostituito da altri tratti che seguono il reale andamento.




Anche in Via dei Toscani, nei pressi di Vicolo Rocca il fosso indicato nel reticolo Master è stato rettificato seguendo la raffigurazione del Cessato catasto.




Il canale Cantalupa-Vivarana che, nel reticolo Master, nei pressi della corte Zaitina si discosta fino all'immissione nel Canale Dugale del Papa dal percorso indicato e gestito dal Consorzio di Bonifica e indicato nel Cessato Catasto. Dal sopralluogo effettuato infatti si evince come attualmente in corrispondenza del percorso indicato nel reticolo Master si trova un fosso privato che termina all'interno del campo. Previa verifica della "non demanialità dell'alveo" in contraddittorio con lo STER andrebbe declassato a fosso privato.

NOTA 11: Spostamento fosso per creazione rotatoria Lott. Spagnola - Lott. Mirabello



Contestualmente alla realizzazione della rotatoria a servizio delle lottizzazioni Mirabello e Spagnola è stato spostato il fosso a lato della SS420 rispetto al tracciato originario indicato nel Cessato catasto. È stato inoltre realizzato un nuovo fosso a lato della strada di lottizzazione Mirabello (colore verde).

NOTA 12: Spostamento fosso per creazione pista ciclabile di Via Parri (Villaggio Eremo)



Il fosso a lato di Via Parri, non indicato nel cessato catasto in quanto di recente realizzazione, è stato spostato a lato della pista ciclabile.

NOTA 13: Soppressione o sdemanializzazione fosso su SP55 Strada Gazoldo Borgoforte



Il fosso Bassa Nuova, indicato nel Cessato Catasto, risultano in parte sdemanializzati in quanto presentano il numero di mappale.

ALL.3 - Tavola planimetrica riassuntiva del reticolo idrico comunale sulla base dei dati ricevuti dalle diverse fonti (n. 2 planimetrie formato A0 scala 1:10.000)

ALL 4 - Allegato F del D.G.R. X/4229 23 ottobre 2015 - Canoni regionali di polizia idraulica

ALL. 5 - Pre-parere dello STER di Mantova

ALL. 6 - Pre-parere del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio